



PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Principi generali

ART. 2 Finalità

ART. 3 Territorio e sede

TITOLO II – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ART. 4 Il Governo di area vasta

ART. 5 Funzioni fondamentali

ART. 6 Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO

ART. 7 Organi di governo

ART. 8 Obblighi di astensione

CAPO I – PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 9 Ruolo e definizione del programma di governo

ART. 10 Vicepresidente e Consiglieri delegati

ART. 11 Attribuzioni del Presidente della Provincia

ART. 12 Atti del Presidente della Provincia

ART. 13 Dimissioni del Presidente della Provincia

ART. 14 Rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia.

CAPO II – CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 15 Elezione, composizione e cessazione

ART. 16 Autonomia del Consiglio Provinciale

ART. 17 Prima seduta del Consiglio Provinciale

ART. 18 Competenze del Consiglio Provinciale

ART. 19 Consiglieri provinciali

ART. 20 Diritti e doveri dei Consiglieri

ART. 21 Nomine e designazioni

CAPO III – ASSEMBLEA DEI SINDACI

ART. 22 Assemblea dei Sindaci

ART. 23 Funzioni e competenze

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 24 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

ART. 25 Segretario generale e Direttore generale della Provincia

ART. 26 Dirigenti

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 27 Contabilità e bilancio

TITOLO VI – ORGANISMI DI CONSULTAZIONE

ART. 28 Organismi di consultazione

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Ferrara è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, ad essa si applicano tutte le norme di carattere generale valevoli per gli enti locali che, come la Provincia, hanno, per disposizione costituzionale, autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e organizzativa.
3. La Provincia ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi con riferimento alle funzioni di competenza:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
 - c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - f) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
 - g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio;

h) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;

i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;

l) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

Art. 3

Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.

2. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.

3. La Provincia ha sede nel territorio del comune capoluogo.

TITOLO II

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 4

Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

3. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di quelle altre funzioni, anche delegate, attribuite da norme di legge, statali e regionali di cui al comma 89, art. 1, Legge 07/04/2014, n. 56.

4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e

alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

5. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.

6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

7. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province e la Città metropolitana limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 5

Funzioni fondamentali

1. La Provincia approva e aggiorna ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento anche all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.

3. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.

4. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni, singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.

5. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono

conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

6. La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dati nelle materie di propria competenza. Fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali compatibilmente con le professionalità e le strutture di cui la Provincia dispone.

7. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Art. 6

Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia, d'intesa con i Comuni, le associazioni e le unioni dei comuni, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché attivare forme associate di gestione di funzioni e servizi nei limiti di legge e delle competenze provinciali.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8

Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 9

Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui al successivo art. 10.

4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 90 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti. Il Consiglio prende atto della presentazione del Programma di Governo e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da presentare definitivamente, nella prima seduta utile, al Consiglio che ne prende atto.

6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Art. 10

Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale, e Consiglieri delegati. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia. I Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

3. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe, questi ultimi determinati nel numero ritenuto opportuno dal Presidente, coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno.

4. Il Presidente, può convocare, in apposite riunioni, laddove ritenuto necessario, i Consiglieri titolari di deleghe, alle quali possono essere invitati il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con proprio decreto immediatamente efficace, nomina, designa e revoca, i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove la conclusione di accordi di programma con modalità e termini di cui al Testo Unico degli Enti Locali;
- g) può delegare, con proprio decreto immediatamente efficace, la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai Consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- h) indice i referendum provinciali.

3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente Statuto non disponga diversamente.

Art. 12

Atti del Presidente della Provincia

1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.

2. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal Dirigente o dal Funzionario competente, come individuati dal Regolamento di organizzazione.

3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.

4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.

5. Se la proposta è ad iniziativa del Presidente, il Dirigente o il Funzionario competente ne dà atto nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, il Dirigente o il Funzionario competente dà atto nel documento istruttorio di aver sentito il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.

6. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Il decreto presidenziale, quale provvedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. Esso, pertanto, oltre ad essere perfetto, con la conclusione della fase decisoria/costitutiva, per essere efficace e produrre i suoi effetti (esecutività) deve attendere la conclusione della fase integrativa dell'efficacia.

8. Per conseguire l'efficacia e l'esecutività il decreto presidenziale deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e diventa esecutivo, ad eccezione dei decreti di cui al precedente art. 11, comma 2, lett. e) e g), dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

9. Nelle more della conclusione della fase integrativa dell'efficacia e in attesa della sua esecutività, il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile in virtù di quanto disposto dall'art. 21 quater, comma 1, della L. n. 241/1990, esplicitandone le ragioni. In tal caso il decreto esplica i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Della dichiarazione di immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva del decreto.

Art. 13

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 14

Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Capo II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15

Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge (dodici).

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

5. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 16

Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa.

2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio si avvale delle strutture dell'Ente su disposizione del Presidente.

3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai Consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'Ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 17

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri provinciali, entro il termine previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 18

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'Ente e proporlo all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui, nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono, altresì, compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- h) adottare gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese-tipo con i comuni e le loro forme associative interessate per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Presidente della Provincia, in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Presidente, il Consiglio è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base del provvedimento non ratificato.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 19

Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Nel caso in cui la surroga nei termini di cui sopra non sia possibile per mancanza di candidati appartenenti alla medesima lista, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino a quando rimane in carica almeno la metà dei Consiglieri oltre al Presidente (6 Consiglieri più il Presidente).

3. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno quattro sedute consecutive, decade. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 21

Nomine e designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. L'atto di indirizzo specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'Ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

Capo III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 22

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

3. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

4. Salvo che non sia espressamente previsto dallo Statuto e dalla legge, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso, qualora l'Assemblea, regolarmente convocata, non dovesse riunirsi per mancanza di numero legale o non dovesse esprimere il parere richiesto, questo si intende per acquisito.

5. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste da specifiche norme.

6. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia.

8. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma, si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari di cui al Testo Unico degli Enti Locali, richiamando, in particolare, quelle proprie dei Consigli Provinciali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 23

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al comma 6 del presente articolo, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte o risoluzioni.

3. Svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.

4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Svolge funzioni consultive anche in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

5. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge, nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

6. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente Statuto.

7. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri di controllo. In seno all'Assemblea è costituita la Commissione di garanzia, composta da quattro sindaci e da un Consigliere provinciale appartenente ai gruppi di opposizione, con compiti di tutela delle prerogative dell'istituzione provinciale, dei singoli Consiglieri e dell'Assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. La Commissione può audire il Direttore Generale, il Segretario generale, i Dirigenti e il Collegio dei revisori dei conti. Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.

8. L'Assemblea dei Sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio Provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei comuni, che nei confronti dell'intera popolazione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 24

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 25

Segretario generale e Direttore generale della Provincia

1. Il Presidente, in conformità alla normativa vigente, nomina il Segretario generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia, in conformità alla normativa vigente, può nominare il Direttore generale e ne dà informazione al Consiglio Provinciale attribuendo l'incarico al Segretario generale, ad un dirigente o ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente che ne dà informazione al Consiglio Provinciale. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia.

Art. 26

Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
4. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo

dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

5. Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, con le modalità e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle quote previste dal Regolamento di Organizzazione. Per i posti di qualifica dirigenziale, la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

6. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 27 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento Provinciale.

TITOLO VI ORGANISMI DI CONSULTAZIONE

Art. 28 Organismi di consultazione

1. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni, da disciplinare con apposito regolamento di partecipazione, potranno avere la forma di referendum, indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è, inoltre, trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.